

PREMESSA

In riferimento al quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente, visti i necessari approfondimenti fra la fonte legale e quella negoziale che comportano le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2009, le parti prendono atto delle innovazioni normative apportate.

Sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto le materie previste dal CCNL 2006-2009 art. 6, comma 2, lett. j,k,l;art. 9, comma 4;art. 33, comma 2;art. 34 comma, 1; art. 51, comma 4;art. 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/2009.

Sono oggetto di informazione preventiva le materie di cui all'art. 6 comma 2 lett. A,b,c,d, f dello stesso CCNL 2006/2009.

Sono oggetto di informazione le materie previste dall'art. 6 comma 2 lett. h, i, m del CCNL comparto scuola del 29.11.2007, successivamente escluse dalla contrattazione dal D.LGS 150/2009 e cioè:

lettera h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'Offerta Formativa e del Piano delle Attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo Piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo.

Lettera i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ata alle sezioni distaccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani.

Lettera m) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto.

La parte pubblica rileva come la Contrattazione elaborata negli anni sia venuta a costituire una struttura portante per l'organizzazione del servizio scolastico e ritiene pertanto possibile di adottarne le indicazioni ed i criteri già concordati per raggiungere gli obiettivi di gestione anche nel corrente anno scolastico.

Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF

- 1- Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto dei criteri didattici indicati dal C.d.I. e dal Collegio dei Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità espresse dai singoli docenti.
- 2- L'attribuzione dei docenti ai plessi deve essere funzionale all'orario di lavoro e alle esigenze didattiche dell'Amministrazione, tenuto conto della rotazione settimanale delle classi nella succursale.

Orario di insegnamento

1. L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su cinque giorni.
2. Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata.
3. l'assenza dalle riunioni pomeridiane, non dovutamente motivata, comporta il recupero delle ore corrispondenti nell'arco della mattinata.

Attività funzionali all'insegnamento e ricevimento individuale genitori

1. Il Dirigente Scolastico, per improrogabili sopraggiunte esigenze, può disporre, sentiti i dipartimenti interessati, l'effettuazione di attività non previste nel piano delle attività.
2. Ogni docente mette a disposizione un' ora settimanale per il ricevimento dei genitori su appuntamento.

Flessibilità oraria

Le eventuali ore di completamento di cattedra possono, tenuto conto delle attività messe in atto dall'Istituto e per periodi determinati, essere flessibili nell'arco dell'orario settimanale.

L'orario degli I.T.P. è volto al miglioramento dell'Offerta Formativa e potrà essere svolto anche nelle discipline di area comune.

Attività di recupero riferite agli alunni

In merito a quanto previsto dall'O.M. 92 del 05.11.2007 art. 2 comma 11 e come previsto nella precedente contrattazione di istituto si stabilisce un compenso forfettario di €. 35,00 all'ora per le ore di approfondimento dalle classi prime alle classi quinte e per i corsi facoltativi pomeridiani, mentre per gli stages estivi si definisce una quota oraria di €. 17,50. Per i corsi di recupero per i debiti scolastici la quota oraria è di €. 50,00/H:

- Permessi brevi : Recupero orario

Il docente può, per particolari esigenze, usufruire di permessi brevi (art. 16 CCNL 24.07.2003) per un massimo annuale di ore pari a quello di cattedra. Le modalità di restituzione all'amministrazione delle ore di lavoro non effettuate può avvenire secondo tre diverse modalità:

- a) decurtazione della retribuzione, concordata fra il dipendente e l'amministrazione all'atto della richiesta del permesso breve;
- b) compensazione oraria con attività già svolte in orario eccedente quello di cattedra (mattutino o pomeridiano);
- c) effettuazione di attività da svolgersi in orario eccedente quello di cattedra, entro quattro mesi dalla data di fruizione del permesso breve in orario mattutino o pomeridiano;

Se le modalità non risultano soddisfatte, alla scadenza dei 4 mesi vi sarà automatica decurtazione di quanto dovuto.

Fruizione dei sei giorni di ferie (in aggiunta ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari)

Durante l'attività didattica non si potrà usufruire di più di due giornate consecutive, **salvo casi particolari noti al Dirigente Scolastico.**

ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A T A

- Assegnazione ai settori di lavoro

- 1- I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica.
- 2- L'assegnazione ai settori vale di norma per l'intero anno scolastico.
- 3- Nell'assegnare i settori, si tiene conto delle diverse professionalità.

Orario di lavoro

L'orario normale deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche previste, di tutte le riunioni degli OO.CC. e delle attività legate all'azienda agraria.

Definizione orario di servizio, turni e organizzazione del lavoro

1. L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico, fatto salvo specifiche esigenze che possono intervenire durante l'anno di riferimento
2. Nella definizione dell'orario si tiene conto sia delle esigenze dei lavoratori che delle necessità di servizio.
3. Fermo restando il rispetto della normativa circa la durata obbligatoria della pausa dopo le ore 7 e 12" continuativi (C.C.N.L. art. 51) , la lunghezza delle eventuali pause è lasciata alla libera contrattazione tra le parti .
4. Considerati:
 - la tipologia della nostra scuola: azienda agraria ;
 - l'orario delle attività che prevede l'apertura per più di 10 ore giornaliere (7.15-18.30) nella sede centrale;
 - le esigenze di servizio che comportano turnazioni pomeridiane : su cinque giornate per i collaboratori scolastici , su 3 giornate alternate per il personale amministrativo ed eventualmente per gli assistenti tecnici dell'Azienda agraria in base ai periodi di lavoro;
 - al personale della scuola avente diritto viene concessa la riduzione a 35 ore settimanali ;
Viene escluso dal beneficio : il personale che svolge la propria attività nell'orario antimeridiano, che abbia un turno fisso o che abbia fatto richiesta specifica di rientro per recupero in giornata da concordare.
La sede del Graziani non contempla l'apertura per più di 10 ore e il personale non è in turnazione perciò viene escluso dal beneficio fino al permanere di tale situazione.
5. Il recupero, pari al numero effettivo del rientro su base settimanale , avverrà con giorni di riposo compensativo aggiuntivo da usufruirsi durante la chiusura della scuola nei giorni prefestivi concordati annualmente .
6. L'orario ordinario di 36 ore settimanali verrà espletato, di norma, nei giorni lavorativi per 6 ore al giorno fatto salvo i diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro che possono ricomprendere in base alle esigenze di servizio : oscillazioni d'orario , orario svolto su cinque giorni con rientri pomeridiani, turnazioni settimanali e bisettimanali.
L'orario di lavoro prestato oltre l'orario previsto, per esigenze lavorative, dal 1 minuto al 59° cumulativamente viene riconosciuto come orario a recupero.
7. Viene prevista la possibilità di avvalersi, previa autorizzazione individuale, di permessi orari della durata massima di 3 ore al giorno (per complessive 36 ore nell'anno) .
I predetti permessi verranno coperti con successive o precedenti prestazioni di ore di lavoro straordinario, con la richiesta di un giorno di congedo quando il cumulo delle ore di permesso goduto abbia raggiunto le 6 ore o in definitiva con la trattenuta sullo stipendio come da normativa vigente.
8. Si ricorre alla turnazione per coprire il servizio pomeridiano nei giorni dal Lunedì al Giovedì con la presenza di tre Collaboratori Scolastici che presteranno servizio dalle ore 12.30 alle ore 18.30 , di almeno 1 assistente amministrativo e del D.S.G.A. per esigenze di servizio (apertura Uffici e consulenza mirata all'utenza) il martedì, il mercoledì e il giovedì, con eventuale estensione del servizio anche nelle giornate di lunedì e venerdì pomeriggio per particolari esigenze.
9. L'attribuzione del personale ai plessi deve essere funzionale all'orario di lavoro e alle esigenze dell'Amministrazione.
10. Il servizio reso oltre le 36 ore settimanali non previsto e non programmato viene considerato lavoro straordinario. Esso deve essere effettuato su autorizzazione del DSGA o del Dirigente Scolastico e verrà compensato con ore di permesso già godute, o da godere, o pagato come attività aggiuntiva, a richiesta dell'interessato.
11. La scuola rimarrà chiusa nei giorni prefestivi di sospensione dell'attività didattica, individuati all'inizio dell'anno scolastico e deliberati dal Consiglio di Istituto.

12. Il relativo recupero avverrà con la richiesta di altrettante giornate di ferie o con prestazioni di lavoro straordinario, su opzione dell'interessato, nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque entro il termine dell'anno scolastico;
13. La richiesta di ferie, nel periodo di attività didattica, va presentata almeno tre giorni prima, salvo casi eccezionali.
14. Il personale a Tempo determinato (30.06) deve usufruire di tutte le ferie maturate scaglionandole nei periodi di sospensione delle attività didattiche ,fatto salvo esplicita richiesta da parte dell'Amministrazione per improrogabili esigenze di servizio.
15. In riferimento all'Accordo Nazionale del 20.10.2008 concernente l'attuazione dell'art. 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL/2007) sottoscritta il 25.07.2008 vengono definiti i compiti e le mansioni necessarie, compresa la sostituzione del DSGA, mediante l'utilizzo indistinto sia del personale beneficiario della 1^ posizione economica sia di quello destinatario degli incarichi specifici di cui all'art. 47 del CCNL , nell'ambito della definizione generale dell'organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale.

Prestazioni aggiuntive

- 1) Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, anche oltre l'orario d'obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze imprevedute e non programmabili.
- 2) Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità: della specifica professionalità, nel caso sia richiesta .

Criteria per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto

Le attività che danno diritto ad accedere al fondo devono essere programmate nell'ambito del POF approvato dagli organi collegiali della scuola. Le attività devono essere finalizzate a migliorare l'organizzazione complessiva della scuola, ad ampliare l'offerta formativa, l'attività didattica, e valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane operanti nell'istituto.

Vanno riconosciute e compensate tutte le attività legate alla realizzazione di quanto previsto da specifici progetti del POF, anche in convenzione con enti esterni, in base alle deliberazioni degli organi collegiali. Va riconosciuto il maggiore impegno legato alla flessibilità organizzativa e didattica relativa alla complessità dell'istituto secondo criteri concordati annualmente.

Per i Progetti effettuati in partenariato con altre Amministrazioni Statali, Regioni, Province e Comuni o con finanziamenti europei (FSE) con specifico finanziamento, si prevede che il 50% della prestazione venga compensato come intensificazione.

PERSONALE ATA

Incarichi specifici e ulteriori mansioni

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma I, lettera b) e ulteriori mansioni di cui all'art. 7 da attivare nella scuola.

Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite
- disponibilità degli interessati :Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Nell'atto di conferimento dell'incarico verrà indicato anche il compenso spettante.

PERSONALE DOCENTE

Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.

Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l'incarico a tali docenti.

Collaboratori del Dirigente

I collaboratori del dirigente, da retribuire con il fondo di istituto, sono quelli di cui alla lettera e) dell'art.86 del CCNL.

Allo scopo di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici previsti dal POF, garantendo contestualmente i diritti dei lavoratori, nel pieno rispetto della distinzione dei ruoli, le parti contraenti concordano quanto segue:

PARTE PRIMA -NORMATIVA

TITOLO PRIMO -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l'a.s. 2011/2012.
3. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.
4. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I -Relazioni Sindacali

Art. 3 – Validità delle delibere

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

2. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
3. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
4. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) Contrattazione integrativa
 - b) Informazione preventiva
 - c) Procedure di concertazione
 - d) Informazione successiva
 - e) Interpretazione autentica, come da art.2
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.

Art. 5 - Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico

1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la Rsu comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art. 6 -Contrattazione integrativa

1- In attuazione a quanto previsto dall'art. 4 e 6 del CCNL 29.11.2007 le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa al livello d'Istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione, come meglio precisato nella premessa:

- a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
- b) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- c) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo e A T A;
- e) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed A T A da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
- f) tutte le altre materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore.
- g) quanto previsto dall'O.M. 92 del 5.11.2007 (recupero debiti scolastici)

2- Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto.

3- La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Art.7 -Informazione preventiva e concertazione

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - c) utilizzazione dei servizi sociali.
 - d) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva venti giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione.
3. Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.
4. La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

Art. 8 -Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dal Decreto legislativo 196/03.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale

- 1- La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato nell'ingresso, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
- 2- La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale il locale adiacente alla biblioteca; vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 3- Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
- 4 – Alle RSU è data la possibilità di utilizzare, per l'espletamento dell'attività sindacale, gli strumenti di comunicazione della scuola: telefono, fax, computer, fotocopiatrice.

Art. 10- Assemblea in orario di lavoro

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella

- scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico. Pertanto n. 1 (una) unità di personale non potrà partecipare all'assemblea.

Art. 11 - Referendum

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto.
2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE

Capo I -Organizzazione del lavoro

Art. 12 - Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF

- 1- Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto dei criteri didattici indicati dal C.d.I. e dal Collegio dei Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità espresse dai singoli docenti.
- 2- L'attribuzione dei docenti ai plessi deve essere funzionale all'orario di lavoro e alle esigenze didattiche dell'Amministrazione, tenuto conto della rotazione settimanale delle classi nella succursale.

TITOLO IV - PERSONALE A T A

Capo I- Norme generali

Art. 13 -Atti preliminari

- 1- All'inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni, sulla base del POF e delle attività ivi previste, il Dirigente scolastico definisce i criteri e le modalità relative all'organizzazione del lavoro di cui alla lettera f) dell'art. 6.
- 2- il Direttore dei servizi generali e amm.vi, preso atto di quanto previsto dal Dirigente scol., formula una proposta di piano annuale delle attività
- 3- il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. consultano il personale in un'apposita riunione in orario di lavoro.

Art. 14- Formazione

Per quanto concerne i corsi obbligatori di formazione del personale istituiti dal Ministero che implicino formazione in presenza e formazione on-line; vista l'importanza dell'iniziativa si considera la partecipazione come orario di servizio e perciò recuperabile, preferibilmente in periodi di sospensione delle attività didattiche, nella seguente misura: ore in presenza effettive e ore on –

line svolte come previsto dalla programmazione del corso rilevabili da attestazione rilasciata dal tutor.

Per quanto concerne la partecipazione ai corsi organizzati per il personale dal C.T.F. di Bassano-Asiago, al quale questa Istituzione aderisce in rete con il versamento di un quota stabilita, viene riconosciuto l'equivalente monte ore di partecipazione quale servizio.

PARTE SECONDA

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

TITOLO PRIMO -NORME GENERALI

Art. 01 - Risorse

1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR art. 4 , ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti e attività complementari ed. fisica.
- Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro.

Art. 02- Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto

Le norme del presente contratto si applicano a tutto il personale, docente e Ata, sia a tempo determinato che indeterminato.

Le attività che danno diritto ad accedere al fondo devono essere programmate nell'ambito del POF approvato dagli organi collegiali della scuola. Le attività devono essere finalizzate a migliorare l'organizzazione complessiva della scuola, ad ampliare l'offerta formativa, l'attività didattica, e valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane operanti nell'istituto.

Vanno riconosciute e compensate tutte le attività legate alla realizzazione di quanto previsto da specifici progetti del POF, anche in convenzione con enti esterni, in base alle deliberazioni degli organi collegiali. Va riconosciuto il maggiore impegno legato alla flessibilità organizzativa e didattica relativa alla complessità dell'istituto secondo criteri concordati annualmente.

Per i Progetti effettuati in partenariato con altre Amministrazioni Statali, Regioni, Province e Comuni o con finanziamenti europei (FSE) con specifico finanziamento, si prevede che il 50% della prestazione venga compensato come intensificazione.

Qualora si rendesse necessario alla fine dell'anno scolastico, le risorse non utilizzate potranno essere usate indifferentemente e per le varie tipologie di compensi; tra i vari profili previo accordo con le RSU di Istituto, a partire dai Progetti che per mancanza di risorse non è stato possibile finanziare .

Eventuali variazioni che venissero comunicate in corso d'anno dal M. I. U.R. saranno oggetto di

variazione e recepite dalla presente contrattazione integrativa di istituto con una appendice.

Art. 03 Budget, lordo dipendente, destinato ad alimentare il fondo dell'istituzione scolastica per l'a.s. 2011/2012

- 1) in base alla comunicazione M.i.u.r. con prot. 7451 del 14.10.2011 (€. 129.588,46 organico di diritto 2011/2012 ATA n. 21 e DOC. 48 ,senza docenti sostegno, per €. 81.870,39 (lordo dipendente) per F.I.S. art. 4;
- 2) funzioni strumentali ai docenti pari 9.379,49 (lordo dipendente)
- 3) Ore eccedenti per sost. Colleghi assenti €. 2.058,54 (lordo dipendente)

- 4) incarichi specifici del personale ATA pari a €. 4.346,80
- 5) Attività complementari di ed. fisica €. 6.465,55 (lordo dipendente) al personale docente per i centri sportivi
- 6) Fondi specifici per art.9 zone a forte processo immigratorio ai docenti incaricati €. 1.883,95 (lordo dipendente) (€. 2.500,00 oneri compresi U.S.R. prot. 14173/C27 del 26.09.2011 –Tab. 1 grad. Reg.le)
- 7) Le economie del F.I.S. accertate per €. 27.146,83 a consuntivo della chiusura competenze a.s. 2011/2012 – da CEDOLINO UNICO - sono: per i Docenti €. 24.155,51 lordo dip. ed economia ore eccedenti pari ad €. 1.802,33 ed €.1.188,99 per ATA:

Le economie come sopra quantificate ,desunte dai piani gestionali n. 5 e 6 del M.E.F. , allo stato odierno dovrebbero essere disponibili ma potrebbero essere oggetto di eventuali provvedimenti da parte del MIUR , nel qual caso il piano sarebbe oggetto di revisione.

Sulla base dei suddetti criteri e visto il budget per l'a.s. 2011/2012 si dimostra in dettaglio:

Normativa	Specifiche	Docenti	Ata	Parte Comune
MIUR accordo 18.05.2010 Prot. 7451 del 14.10.11 (organico doc. 48 21 Ata escluso sostegno)	F.I.S. art. 4	81.870,39		81.870,39
MIUR Accordo 18.05.2010 Prot. 7451 del 14.10.11	Figure strumentali	9.379,49		9.379,49
MIUR Accordo 18.05.2010 Prot. 7451 del 14.10.11	Ore eccedenti sost. Colleghi assenti	2.058,54		2.058,54
MIUR Accordo 18.05.2010 Prot. 7451 del 14.10.11	Attività complementari ed.fisica (centri sportivi)	6.465,55		6.465,55
U.S.R.. PROT. 13060 DEL 30.09.2010	Art. 9 zone a forte processo immigratorio	1.883,95		1.883,95
MIUR Accordo 18.05.2010 Prot. 7451 del 14.10.11	Incarichi specifici ATA		4.346,80	4.346,80
Cedolino unico piano gestionale :5	Economie F.I. S	24.155,51	1.188,99	25.344,50
	Economie figure strum. /inc. spec.	0	0	0
Cedolino unico piano gestionale :6	Economie ore eccedenti	1.802,33	0	1.802,33
	Totali	127.615,76	5.535,79	133.151,55

CONSIDERATO che gli stanziamenti da corrispondere :
ai sostituti del D.S. pari €3.246,32 (quantificati in base ad 32 gg di ferie e 30 gg/media assenza per partecipazione agli esami di stato e altre assenze a consuntivo (parametro €52,36/gg) compenso relativo al sostituto del D.S.G.A. per €. 477,95 quantificato in base a gg. 32 di ferie (parametro €14,93/gg.) ;
alla quota variabile di indennità di direzione spettante al DSGA per €. 4.250,00 e per la parte al suo sostituto pari a €. 14,52/gg.) per €. 464,64, sono accantonamenti dovuti da scorporare dal FIS;

CONSIDERATA la ripartizione del fondo d'istituto che risulta così disponibile per €. 73.431,48 ,

come per lo scorso anno si decide di scorporare dal fondo globale anche i compensi ore aggiuntive per :

1. il Docente Responsabile della Sicurezza per ore 50 a € 17,50 pari a € 875,00
2. il Rappresentante dei lavoratori per le attività specifiche per 30 ore a € 12,50 pari a € 375,00.
3. le attività di approfondimento frontali ore 300 ad € 35,00, stages estivi ore 200 a € 17,50 per totali € 14.000,00 (art. 88, comma 2 lett. B) CCNL 29.11.2007) che consistono in attività aggiuntive di insegnamento svolte oltre l'orario d'obbligo per interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa.

Il budget rimanente di € 58.181,48, così come deliberato dal C.I. nella seduta del 06.10.2011, viene quindi suddiviso:

- a) per il 72% per le attività del personale docente pari a € 41.890,67 (+ economie per € 24.155,51 art. 4 ed € 1.802,33 per ore eccedenti)
- b) per il 28% per le attività del personale ATA pari a € 16.290,81 (+economie per € 1.188,99)

Pertanto le altre attività da finanziare sono le seguenti:

**A) LE ATTIVITA' PER L'ACCESSO AL FONDO DA PARTE DEL PERSONALE
DOCENTE SONO:**

RIF. NORMATIVO	Flessibilità didattica		Budget
art. 88 comma 2, lett. a) CCNL 29.11.2007	TOTALE ORE 260	<u>Attività in giornate festive o serali (compenso cumulabile):</u> 31,82 € fino a 2 ore max 260 ore 63,64 € oltre le 2 ore	4.550,00
Art. 88 comma 2, lett. d) CCNL 29.11.2007	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento € .17,50/h ore 1.814	Sono attività finanziate su delibera del Collegio dei docenti che stabilisce, o delega ad apposita commissione, le priorità legate alle esigenze didattiche e alla copertura finanziaria: Ore a disposizione D.S. max 356 ore € 6.230,00 Staff Dirigenza n. 08 max 150 ore € 2.625,00 coordinatori classi 5 [^] : n. 04 x 15 ore € 1.050,00 coordinatori classi 1 [^] : n. 07 x 20 ore cd. € 2.450,00 coordinatori classi 2 [^] -3 [^] -4 [^] : n. 13 x 13 ore cd € 2.957,50 coordinatori per assi culturali n. 05 max 100 . 1.750,00 coordinatori di dipartimento: n. 4 x 20 ore cd. € 1.400,00 coordinatori compil. orario n. 02 max 180ore € 3.150,00 tutoraggio: n. 5 x 4 ore cd. € 350,00 Responsabile sede staccata n. 01 per 40 ore € 700,00 Responsabili laboratori n.03 x 06 ore cd. € 315,00 Responsabili colture azienda agr. n. 07 x 10cd € 1.225,00 Responsabile tecnico azienda agr. 1 max 80 € 1.400,00 Responsabile informatico.C.C./	

		scrutini n. 1 max 50 €. 875,00 Responsabili Ed.Salute P02 n.01 x 20 ore €. 350,00 Responsabile Editoria P07 N. 01 x 15 ore €. 262,50 Responsabile val. Ist. n. 03 max 100 ore €. 1.750,00 Stages alunni n. 05 max 80 ore €. 1.400,00 Correzione prove Invalsi n. 05 max 20 ore €. 350,00 Interventi professionalizzanti max 8 ore 66 €. 1.155,00	31.745,00
	Ore 520	<u>COMMISSIONI:</u> POF n. 2 x 10 ore max 20 €. 350,00 INNOVAZIONE MET. DIDATTICA. n. 04 x 100 ore max 400 €. 7.000,00 ACCOGLIENZA n. 7 x 9 ore max 63 €. 1.102,50	9.100,00
	Ore 100	SOSTEGNO/RECUPERO n. 02 max 25 ore €. 437,50 VALUTAZIONE NEO ASSUNTI n. 04 max 12 ore €. 210,00 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE €. 1.750,00 max ore 100	1.750,00
	TOTALE ORE 2434		42.595,00
Art. 88 comma 2, lett. f) CCNL 29.11.2007	Compensi attribuiti ai collaboratore D.S. TOT .ORE 415 a €. 17,50	Collaboratori D.S. 365 ore €. 6.387,50 Integrazione fino a 3 ore al giorno per un max di 50 ore ai sostituti del D.S €. 875,00	7.262,50
Art. 88 comma 2, lett. g) CCNL 29.11.2007	Indennità di turno notturno/ festivo,	Personale educativo =	0
Art. 88 comma 2, lett. h) CCNL 29.11.2007	Ind. bilinguismo e trilinguismo	= =	0
Art. 88, comma 2, lett. k) CCNL 29.11.2007	Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Tot. ore 665	P02 PROGETTO GIOVANI: Progettazione concorsi alunni n. 04 x 10 ore €. 700,00 Patentino n. 01 x 40 ore max €. 700,00 <u>Attività di orientamento esterne :</u> open day, orientamento scolastico e materiali vari n. 10 max 400 €. 7.000,00 Attività in genere connesse al POF n.10 per 185 ore max €. 3.237,50	11.637,50
SUBTOTALE ORE 3.774			€. 66.045,00
Art. 88	Particolari impegni	=	0

comma 2, lett. i) CCNL 29.11.2007	connessi alla valutazione degli alunni		
Art. 33 del CCNL 29.11.2007 Intesa del 18.05.2010	Funzioni strumentali al POF N.05 A €. 1.875,79 cd	1. Area della gestione del piano off. formativa - 2. Area dell'autovalut. Accr. E della promozione istituto verso l'esterno 3. Area formazione cultura 4. Area degli interventi e servizi per studenti 5. Area dell'azienda agraria Il compenso verrà liquidato a consuntivo, previa documentazione e relazione sull'attività svolta all'interno dell'area assegnata. Per attività che esulano dall'area di appartenenza, verrà liquidato un ulteriore compenso finanziato con risorse del F.I.	9.379,49
Art. 87 CCNL 29.11.2007 Intesa del 18.05.2010	Compensi per attività complementari ed. fisica	Assegnazione previa attuazione del Progetto biennale per l'attuazione dei centri sportivi coinvolti n. 03 docenti	6.465,55
Art. 9 CCNL 29.11.2007	Finanziamenti aree a rischio,..e contro l'emarginazione	Assegnazione quota Comune di €. 2.500,00 lordo stato ,da parte dell'USR CON PROT. 14173/C27 del 26.09.2011 n. 4 docenti coinvolti	1.883,95
		TOTALE IMPEGNATO	83.773,99
		arrotondamento	1,18
QUADRATURA			83.775,17

INNDIVIDUAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON RICORSO ANCHE AD ORE EXTRA LAVORATIVE

Prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per fronteggiare alcune problematiche legate al recupero scolastico e agli stages estivi e per garantire l'ordinario funzionamento dell'offerta formativa sempre con la verifica a consuntivo dei registri presenza.

budget	Ore	Finalità	Art. 88, comma 2, lett. b) CCNL 29.11.2007
14.000,00 (quote comuni)	300	Monte ore di approfondimento didattico dalle classi prime alle quinte Corsi culturali pomeridiani – Ad €. 35,00/H €. 10.500,00	
	200	Stages estivi alunni €. 3.500,00 Ad €. 17,50/H	
budget	Ore	Finalità	Art. 88 comma 2, lett. c) CCNL 29.11.2007
		===	
budget	Ore	Finalità	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
3.860,87	90	(stanziamento 2011/12 ed economia 2010/11) a €. 42,89/H	
TOTALE QUADRATURA DOCENTI			€. 87.636,04

**B) LE ATTIVITA' PER L'ACCESSO AL FONDO DEL PE
RSO N A L E
AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO SONO:**

RIF. NORMATIVO			Budget
Art. 88, comma 2, lett. e) CCNL 29.11.2007	Prestazioni aggiuntive del personale ATA	Ore straordinarie per sostituzione colleghi assenti lavoro straordinario, attività ,iniziative ecc.	4.373,00
Art. 88, comma 2, lett. k) CCNL 29.11.2007	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività POF	Partecipazioni a progetti P04 n. 04 - P02 n. 04 : C.S. P04 n. 04 - P02 n. 04: A.T. Azienda Agraria /laboratori n. 04 A.T. P01 – P02 - P03 –P05 – P12- P14 n. 04 AA Gestione graduatorie n. 02 AA	4.809,00
Art. 88, comma 2, lett. i) e j) CCNL 29.11.2007	Compenso per i sostituto del DSGA e quota variabile dell'ind. di direzione DSGA	FONDO COMUNE	0
Art. 89 CCNL 29.11.2007	Compensi DSGA	FONDO COMUNE	0
Art. 88, comma 2, lett. g) CCNL 29.11.2007	Ind. di turno nott. festivo	negativo	0
Art. 88, comma 2, lett. h) CCNL 29.11.2007	Ind. bilinguismo	negativo	0
Art. 47 CCNL 24/7/03	Incarichi specifici collaboratori scolastici Pari a 171 ore	n. 02 supporto attività didattica e amm. €. 300,00 n. 04 manutenzione specialistica €. 1.000,00 n. 01 assistenza azienda €. 200,00 n. 02 Assistenza H/pronto soccorso €. 200,00 Chiusure serali/festive (personale coinvolto) €. 437,50	2.137,50
Art. 47 CCNL 24/7/03	Incarichi specifici assistenti tecnici Pari 126 ore	n. 01 coordinatore dei Laboratori €. 609,00 n. 1 coordinatore trasporti/Fiere €. 609,00 n. 01 coordinatore raccolti €. 609,00	1.827,00
Art. 47 CCNL 24/7/03	Incarichi specifici assistenti amm.vi Pari a 86 ore	Coordinamento Area Magazzino /Inventario e Servizi e Punto vendita Generali (viaggi istr . manut. ecc.) n. 01 €. 1.247,00	1.247,00
Integrazione Art. 7 CCNL 2003-05	Ulteriori mansioni TOT. ORE 165	AA : N. 01 attività di coordinatore progetti alunni , statistiche particolari (ore 75) € .1.087,50 N. 01 per compiti di collaborazione amministrativa specifici nell'area personale e alunni (,dich. Servizi ,graduatorie,pratiche arr., adozione libri	3.654,00

		testo) pari a 90 ore € 1.305,00 N. 01 Coordinamento azienda agraria Pari a 87 € 1.261,50	
	TOT. ORE 286	CS: N. 02 collaborazione segr./suppl. /did € 600,00 N. 01 punto vendita € 100,00 N. 03 Progetti e open day- € 675,00 N. 1 sede staccata con assistenza H/P.S . € 950,00 Manutenzione specialistica € 1.450,00	3.775,00
Art. 9 CCNL 29.11.2007	Finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni	=	0
Art. 6 comma 2 lett. i) CCNL 29.11.2007	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	=	0
		Totale impegnato	21.822,50
		arrotondamento	4,10
QUADRATURA			21.826,60

La quota stanziata per straordinario per sostituzione colleghi assenti verrà ripartita tra il personale A.T.A. in base alle presenze in servizio registrate nell'arco temporale 1° settembre – termine delle lezioni.

A consuntivo, eventuali economie che si registrassero nell'ambito di singole ripartizioni potranno essere utilizzate a compensazione di altre. Se al termine di tale compensazione tra partite si registrasse un avanzo, questo confluirà in avanzo di amministrazione vincolato per essere impegnato nell'anno scolastico successivo.

Il budget a disposizione per le prestazioni aggiuntive per *intensificazione e complessità dell'istituto* viene impegnato secondo le modalità già definite annualmente nel "Piano delle Attività".

Accantonamento di riserva: L'ulteriore assegnazione che verrà assegnata dal MIUR dopo il conteggio parametrato relativo ai docenti di sostegno.

Tutti gli importi individuali forfetari sono parametrati in base alla presenza in servizio del personale con carico di lavoro intensificato. In caso di assenze superiori ai 30 giorni, se non espressamente richiamato nell'incarico, si applicherà una riduzione che sarà calcolata su 10 mesi (periodo di attività didattica).

Se si tratta di incarichi in cui sia prevista la sostituzione il compenso è trasferito al sostituto. Tutte le attività saranno soggette a valutazione finale sulla base dell'incarico affidato.

Art. 04 -Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico verrà indicato anche il compenso spettante.

Personale Docente

Art. 05 - Individuazione

- 1- Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
- 2- Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l'incarico a tali docenti.

Art. 06 -Collaboratori del Dirigente

I collaboratori del dirigente, da retribuire con il fondo di istituto, sono quelli di cui alla lettera e) dell'art.86 del CCNL.

Personale A T A

Art. 07 -Quantificazione delle attività aggiuntive

Le attività aggiuntive di cui all'art.23 (PARTE PRIMA) del presente contratto possono essere svolte: a) nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione; b) al di fuori dell'orario di servizio.

Le suddette prestazioni saranno effettuate per esigenze di servizio previa autorizzazione del Direttore dei Servizi generali e amministrativi o del Dirigente scolastico che, successivamente, confermerà la avvenuta prestazione e la sua durata. Per particolari attività e funzioni affidate in modo continuativo le ore saranno quantificate a fine anno scolastico; parimenti per le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti.

Le suddette prestazioni saranno retribuite secondo i criteri di valutazione così fissati:

1. ore prestate fuori dell'orario di servizio in orario diurno: in misura intera
2. ore prestate fuori dell'orario di servizio in orario notturno o festivo o in particolari situazioni : retribuzione delle ore in base all'incarico e recupero delle stesse nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque entro il termine dell'anno scolastico;
3. ore prestate in orario di servizio per attività, progetti, servizi che richiedono particolare perizia e/o professionalità in base all'incarico assegnato
4. La liquidazione riguarderà solo le effettive prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi.

A) - Recuperi compensativi

Possono essere disposti recuperi compensativi in alternativa al pagamento delle attività aggiuntive, svolte oltre l'orario di lavoro, su richiesta degli interessati .

B) -Incarichi specifici e ulteriori mansioni

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma I, lettera b) e ulteriori mansioni di cui all'art. 7 da attivare nella scuola.

Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite
- disponibilità degli interessati

Art. 08 SCADENZE DI PAGAMENTO DEL FONDO

Dopo l' acquisizione del visto di regolarità contabile da parte dei Revisori dei Conti ,i compensi previsti dalla contrattazione integrativa, previa presentazione di opportuna documentazione (es.: dichiarazione personale sull'attività svolta, registri presenza ecc.) saranno corrisposti dalla DPSV ,tramite cedolino unico su comunicazione dell'Istituto.

I compensi verranno erogati previa attestazione del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. certificante l'avvenuta e puntuale esecuzione dell'incarico e/o dell'attività .

ART. 09 MODALITÀ' DI REVISIONE E SCADENZA DELLA PARTE SECONDA

A) Il presente contratto può essere integrato e sottoposto a verifica nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari, e potrà essere adeguato prima della scadenza anche in caso di modifiche legislative o contrattuali che incidano sulle materie trattate. In caso di integrazione in corso d'anno, con apposita appendice, verranno indicate le risorse finanziarie aggiuntive e le attività che si intendono retribuire. Eventuali avanzi potranno essere utilizzati per integrare a consuntivo previsioni di spesa non rispettate, sentite le parti firmatarie.

B) La validità di quanto concordato in sede di interpretazione autentica decorre dalla prima applicazione del contratto.

C) Il presente contratto è valido per l'anno scolastico 2011/2012 e pertanto scade il 31 agosto 2012. I compensi previsti per le attività aggiuntive del personale A.T.A. si intendono prorogati per l'anno scolastico successivo in dodicesimi fino alla stipula del nuovo contratto integrativo di istituto (le frazioni superiori a 15 giorni, valgono un mese) e successivamente adeguati.

PARTE TERZA

Procedura in caso di sciopero

Art. 01 Disposizioni generali

Il presente accordo sulla procedura in caso di sciopero, sul quale convengono il Dirigente scolastico e le Rappresentanze sindacali della scuola, tiene conto della legge 146/90, di quanto previsto dal C.C.N.L. del 04/08/95, del parere espresso dal Consiglio di Stato con Sentenza del 27/01/82, dell'accordo integrativo nazionale del 08/10/99 e dell'art. 2 dell'allegato al CCNL 1998/2001.

Art. 02 Individuazione

Le prestazioni indispensabili, quali l'apertura, la chiusura, la vigilanza della scuola e la ricezione delle chiamate telefoniche, saranno assicurate da: un collaboratore scolastico con orario 7.30-13.30.

Art. 03 Procedura

Il Dirigente scolastico comunica formalmente l'indizione dello sciopero con la presa visione del relativo avviso ministeriale e, richiesta immediatamente la dichiarazione volontaria di adesione, procede alla verifica delle adesioni stesse, cinque giorni prima dello sciopero. In caso di impossibilità ad individuare il personale previsto dall'art. 2 del presente accordo, si procede per estrazione. E' sempre possibile la sostituzione tra colleghi, purché se ne dia avviso al Dirigente almeno un giorno prima. Qualora si rendesse necessaria una nuova estrazione, saranno esclusi i nominativi del personale già individuato.

PARTE QUARTA

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Art. 1

Campo di applicazione

1. La presente appendice al contratto integrativo di Istituto viene predisposta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal D.Lgs. 626/94, dal D.Lgs 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dall'accordo quadro del 7/5/96 tra l'ARAN e le OO.SS., dai CCNL scuola 4/8/95 e 26/5/99 e dal CCNI 31/8/99.
2. Per quanto non espressamente indicato, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art. 2

Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
2. Ad essi sono equiparati gli allievi presenti a scuola sia in orario curricolare che in orario extracurricolare per le iniziative complementari ivi realizzate.
3. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Art. 3

Obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali, ecc.;
 - valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica;
 - elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi e le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;
 - pubblicazione e informazione;
 - assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
 - designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso ("figure sensibili");
 - adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria;
 - consultare il RLS (e in sua assenza la RSU d'Istituto).

Art. 4

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Nell'unità scolastica il Dirigente, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, tra i lavoratori che si dichiarano disponibili, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile di cui al successivo art. 6 e le così dette "figure sensibili". Le figure sensibili sono incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

2. I lavoratori designati (docenti o ATA) devono possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Nella designazione degli addetti al servizio di prevenzione – protezione è opportuno che il Dirigente Scolastico tenga conto della disponibilità del personale; in mancanza della stessa la designazione non può comunque essere rifiutata.

Art. 5

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Qualora il numero dei Dipendenti della scuola (esclusi gli allievi) non sia superiore a 200 unità, la funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere svolta personalmente dal Dirigente scolastico che, in tal caso, deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di sedici ore.

2. I contenuti minimi del corso, stabiliti dal D.I. lavoro/sanità 16/1/97, sono: il quadro normativo sulla sicurezza, responsabilità penale e civile;

gli organi di vigilanza; la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;

i rapporti con il rappresentante per la sicurezza, la valutazione dei rischi; i principali rischi e le misure di tutela; la prevenzione incendi; la prevenzione sanitaria; la formazione dei lavoratori.

3. Ove il Dirigente scolastico non intenda assolvere direttamente la funzione, designa previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, il responsabile che deve possedere attitudini e capacità adeguate. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:

a) personale interno all'unità scolastica, provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere, che si dichiara a tal fine disponibile;

b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate e che si dichiara a tal fine disponibile;

c) personale interno all'unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

Qualora non fosse possibile nominare un responsabile interno come previsto nel comma 3 si potrà procedere, singolarmente o mediante convenzione con altre scuole, alla nomina di un tecnico esterno provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere.

Art. 6

Documento di valutazione dei rischi

1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente scolastico, che si avvale della collaborazione degli esperti, degli enti locali tenuti alla fornitura dell'edificio, di enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori, di esperti nel settore.

Art. 7
Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es. l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 277/91, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 626/94; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.

Art. 8
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dai rischi alla quale partecipano: lo stesso dirigente (o un suo rappresentante) che la presiede; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il medico competente, ove previsto; il rappresentante per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione, il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti: il documento sulla sicurezza; l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. La riunione non ha potere decisionale, ma carattere sostanzialmente consultivo.

4. Il Dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale, che deve essere redatto alla fine di ogni riunione.

5. Il RLS, ove si presenti una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può chiedere che venga immediatamente convocata la riunione.

Art. 9
Rapporti con gli enti locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente locale richiesta formale di adempimento.

2. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza, dei quali va informato tempestivamente l'ente locale.

Art. 10
Attività di formazione e informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili possono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti, e, ove necessario, degli alunni.

2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97, enunciati al comma 2 del precedente art. 6.

Art. 11

Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1. E' applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D.Lgs 15/8/71, n. 277, D.M. interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n. 37; D.M. interno 10/3/98; D.M. interno 4/5/98; C.M. interno 5/5/98, n. 9.

Art. 12

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica viene eletto o designato nell'ambito della RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ; per il corrente anno scolastico viene designato il sig. Cavalli Uberto.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94, le parti stabiliscono quanto segue:

A) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;

B) laddove il D.Lgs 626/94 prevede l'obbligo da parte del Dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività; pertanto il Dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sugli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede l'intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In occasione della consultazione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.

C) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché, quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali;

D) il Dirigente scolastico, su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

E) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione scientifica prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs 626/94. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94 e dal D.L. lavoro/sanità del 16/1 /97, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in presenza di particolari esigenze;

F) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

Art. 13

Permessi retribuiti

1. Per l'espletamento delle attività previste dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94 il RLS, oltre ai permessi per i compiti delle RSU, utilizza ulteriori n. 40 ore annue di appositi permessi retribuiti.

Per l'espletamento dei seguenti ulteriori adempimenti specifici non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività svolta è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro appositamente retribuito(art. 19 del Lgs. 626/94, punti b, c, d, g. i ed l):

- consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- consultazione circa la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- consultazione circa l'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del D.lgs 26/94;
- frequenza di corsi per una formazione adeguata, di durata comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22 D.Lgs. 626/94;
- formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 9;

Art. 14 ***Controversie***

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D.Lgs 622/94.

E' fatta salva la via giurisdizionale.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie in oggetto e sulla base della normativa vigente, il presente contratto rimane in vigore per il corrente anno scolastico.

Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo di istituto.